

RIVISTA
TRIMESTRALE
DI DIRITTO
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA
DI
DOTTRINA
E
GIURISPRUDENZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

G. ALPA - M. ANDENAS - A. ANTONUCCI
F. CAPRIGLIONE - R. MASERA - R. Mc CORMICK
F. MERUSI - G. MONTEDORO - C. PAULUS

4 / 2019 - SUPPLEMENTO

ISSN: 2036-4873

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

WWW.RTDE.LUISS.IT

La sede della Rivista è presso
la Fondazione G. Capriglione Onlus,
Università Luiss G. Carli,
Viale Romania 32, 00197 Roma.

Direzione Scientifica

G. Alpa - M. Andenas - A. Antonucci - F. Capriglione
R. Masera - F. Merusi - R. McCormick - G. Montedoro - C. Paulus

Direttore Responsabile

F. Capriglione

Comitato di Redazione

A. Tucci - V. Lemma - E. Venturi - D. Rossano - N. Casalino - A. Troisi

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere
riprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus su altre
proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE

L. Ammannati, E. Bani, P. Benigno, R. Bifulco, A. Blandini, C. Brescia Morra, M. Brogi, R. Calderazzi, E. Cardi, A. Cilento, M. Clarich, A. Clarizia, G. Colavitti, F. Colombini, G. Conte, P. E. Corrias, C. G. Corvese, L. De Angelis, M. De Benedetto, P. De Carli, C. De Caro, P. de Gioia Carabellese, M. De Poli, G. Desiderio, L. Di Brina, L. Di Donna, G. Di Gaspare, F. Di Porto, G. Di Taranto, V. Donativi, M. V. Ferroni, L. Foffani, C. Fresa, P. Gaggero, I. Ingravallo, C. Irti, R. Lener, L. Ludovici, M. B. Magro, F. Maimeri, A. Mangione, G. Martina, S. Martuccelli, M. Maugeri, R. Miccù, F. Moliterni, S. Monticelli, G. Napolitano, G. Niccolini, A. Niutta, M. Passalacqua, M. Pellegrini, M. Proto, M. Rabitti, N. Rangone, P. Reichlin, R. Restuccia, A. Romano, A. Romolini, C. Rossano, G. Ruotolo, C. Russo, I. Sabbatelli, A. Sacco Ginevri, F. Sartori, A. Sciarrone, M. Sepe, G. Sicchiero, D. Siclari, G. Terranova, G. Tinelli, V. Troiano, A. Urbani, P. Valensise, A. Zimatore

REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi inviati alla Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia sono oggetto di esame da parte del «Comitato scientifico per la valutazione» secondo le presenti regole.

1. Prima della pubblicazione, tutti gli articoli, le varietà, le note e le osservazioni a sentenza inviati alla *Rivista* sono portati all'attenzione di due membri del *Comitato*, scelti in ragione delle loro specifiche competenze ed in relazione all'area tematica affrontata nel singolo contributo.
2. Il contributo è trasmesso dalla *Redazione* in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione, ai membri del *Comitato*, perché i medesimi – entro un congruo termine – formulino il proprio giudizio.
3. In ciascun fascicolo della *Rivista* sarà indicato, in ordine alfabetico, l'elenco dei membri del *Comitato* che hanno effettuato la valutazione dei contributi pubblicati.
4. In presenza di pareri dissenzienti, la *Direzione* si assume la responsabilità scientifica di procedere alla pubblicazione, previa indicazione del parere contrario dei membri del *Comitato*.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato (a revisione, integrazione o modifica), la *Direzione* promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle indicazioni dei membri del *Comitato*, assumendosi la responsabilità della verifica.

I CONTRIBUTI DEL PRESENTE FASCICOLO SONO STATI VALUTATI DA:

L. Di Brina, A. Sacco Ginevri

TEMI E PROBLEMI

DI

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Presentazione del volume

“Liber Amicorum Guido Alpa”, organizzata il 20 febbraio 2020 presso

l'Università Luiss “Guido Carli” di Roma.

INDICE

FRANCESCO CAPRIGLIONE – <i>Una festa dell'amicizia</i>	1
ROBERTO PARDOLESI – <i>Guido, i' vorrei che tu ed io...</i>	8
ATTILIO ZIMATORE – <i>Sull'equo compenso. Spunti di riflessione dal liber amicorum Guido Alpa</i>	17
MIRELLA PELLEGRINI – <i>Innovazione tecnologica e diritto dell'economia</i>	40
MARCO SEPE – <i>Riflessioni sparse tra democrazia e diritto alla festa di un amico</i>	52
GUIDO ALPA – <i>Il saluto del festeggiato</i>	57

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIRITTO DELL'ECONOMIA

Oggi sono lieta di poter svolgere alcune considerazioni in merito ad un volume così ricco di contributi eterogenei e che, attraverso l'indagine critica di studiosi e amici, ripercorre le incursioni di Guido Alpa su temi che spaziano dalla teoria generale, all'interpretazione, dal diritto societario ai rapporti tra contratto e mercato, consumatori e istituzioni, evidenziando come molte delle riflessioni che Guido Alpa ha condotto nel corso del tempo si rivelino, ancora oggi, di significativa attualità e d'impatto nel dibattito contemporaneo.

Tale capacità del lavoro di Guido Alpa di persistere nel corso del tempo - questa resilienza, potremmo dire - è a mio avviso il riflesso di un aspetto che accomuna la totalità della sua indagine nei vari ambiti del sapere giuridico, che è quello di confrontarsi, nei propri lavori, con il tema della complessità. La necessità di confrontarsi con la complessità sociale, economica, tecnologica, rappresenta il *fil rouge* della tela che Guido Alpa ha intessuto nel corso del tempo, abbracciando una concezione del giurista quale intellettuale profondamente immerso nel suo tempo, disposto a fornire risposte di fronte alle sfide che le contraddizioni del mondo globale pongono al diritto e alla cultura dei diritti e ad assumere il ruolo di referente istituzionale a istanze e bisogni diffusi nella società.

Parole, queste, che lo stesso Guido Alpa adoperava in una riflessione da lui curata, nel 2013, su "La Vocazione Civile del giurista"¹ e dedicata ad un altro maestro del diritto (Stefano Rodotà), ma che ben si adattano anche ai caratteri della sua persona.

Una vocazione civile, quella richiamata da Guido Alpa, che si presenta og-

¹AA. VV., *La Vocazione Civile del Giurista. Saggi Dedicati a Stefano Rodotà*, Laterza, 2013. I saggi del volume, firmati da prestigiosi giuristi italiani e stranieri, delineano le nuove frontiere del diritto sulle quali si è battuto Stefano Rodotà, insigne giurista impegnato nella difesa dei diritti civili e dei valori fondamentali della democrazia, nel corso della sua attività scientifica e pubblicistica, nella sua attività parlamentare e nell'ambito dei suoi molteplici incarichi istituzionali, il dilemma del legislatore moderno.

gi più che mai necessaria, a fronte delle sfide che si pongono di fronte alla società contemporanea e alla grande incertezza che anima il dibattito giuridico alla luce dell'incapacità della dogmatica tradizionale di fornire una chiave di interpretazione per inquadrare i caratteri delle relazioni intersoggettive e che dia risposte adeguate agli interrogativi che il divenire sociale pone.

Proprio di governo della complessità parla non a caso Francesco Capriglione nel suo contributo², riflettendo sui limiti dell'istituzioni internazionali e sulle difficoltà del processo di integrazione europea che, se in origine doveva costituire un punto fermo nell'affermazione di nuovi equilibri globali, vive oggi una stagione caratterizzata da profonde incertezze e sfiducia da parte di ampie frange della società civile; donde l'esigenza di avviare un processo che conduca ad una innovativa definizione dei modelli socio-politici di riferimento.

In particolare, si evidenzia la necessità di una rivisitazione delle modalità di gestione dei processi economici e di abbandono del modello intergovernativo in funzione di un rinnovamento della linea politica dell'Unione Europea, politica che invece – come tutti sappiamo – deve essere improntata a solidarietà, condivisione e coesione, contro i modelli divisivi che oggi tanta eco raccolgono.

E questo mutamento richiede una ridefinizione critica sul ruolo del diritto (privato e pubblico) e della tecnica, nonché sul rapporto tra questi due poli – altri temi, questi, ai quali Guido Alpa ha dedicato ampia riflessione nel corso della propria vita³ e che trovano grande spazio nelle pagine del volume – nella difficile interazione con il progredire del fenomeno tecnologico.

Con riferimento al primo aspetto, la riflessione particolarmente approfondita è dedicata alle *complessità* che caratterizzano la dualità tra diritto pubblico e diritto privato nel cd. diritto post-moderno, come si usa ormai denomi-

²Cfr. CAPRIGLIONE, *L'EU alla ricerca di nuovi equilibri tra armonizzazione normativa, convergenza economica e sovranismi*, p. 109 ss.

³Di recente su tutti, G. ALPA, *Dal diritto pubblico al diritto privato*, Mucchi, 2017.

nare la fase storica che stiamo attraversando.⁴

La pluralità delle fonti derivante dai fenomeni di globalizzazione ha reso più fluido e più complesso il quadro normativo stabilizzando, da un lato, la costituzionalizzazione del diritto privato, con l'applicazione di valori costituzionali ai rapporti tra privati, dall'altro lato, con l'espandersi delle fonti del diritto privato europeo, si è registrata la "europeizzazione" del diritto privato.⁵ Si è poi manifestata una specie di "privatizzazione" del diritto pubblico, con il ricorso a strumenti del diritto privato per perseguire interessi pubblici o per definire le condotte delle pubbliche amministrazioni. Un aspetto, questo, a cui Fabio Merusi dedica una riflessione nel suo scritto sulla capacità generale di diritto privato della pubblica amministrazione, che pone in una diversa luce l'interpretazione dello stesso dettato costituzionale, come l'autore acutamente rileva interrogandosi sul ruolo dell'art. 41 Cost e della nozione di "attività economica pubblica" a fronte del potenziale verificarsi di situazioni di insolvenza delle società pubbliche.⁶

Con riferimento al secondo aspetto, bisogna invece osservare come all'interno dello stesso sistema del diritto privato, ampio spazio di indagine critica è dedicato al ripensamento (opportuno? necessario?) delle categorie tradizionali alla luce dell'imporsi dei fenomeni connessi alla cd. società dell'informazione, con riferimento in particolare alla digitalizzazione dei beni e dei servizi, nonché all'imporsi di tecnologie basate sull'elaborazione algoritmica e lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale.

Tali riflessioni trovano adeguato compendio nella critica formulata da Guido Alpa alla nota distinzione tra diritto privato e pubblico, avendo egli sem-

⁴La locuzione si deve a MINDA, *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End*, New York, 1995.

⁵V. *ex multis* ZIMMERMANN, *Comparative Law and the Europeanization of Private Law*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, 2006.

⁶Cfr. MERUSI, *Dalla capacità di diritto privato generale alla capacità speciale nella legge sulle società a partecipazione pubblica*, p. 217 ss.

pre dato grande spazio nelle sue indagini a tale tematica fino a valutarne gli specifici effetti che essa presenta nella difficile interazione con la nascita e il progredire del fenomeno tecnologico.

La tecnologia ci ha sorpreso, rivelando una realtà sociale inattesa.

Ed è proprio con riguardo ai profili che caratterizzano l'essenza del fenomeno tecnologico che si rinvengono incisive pagine di Alpa, che a giusta ragione possiamo definire un precursore del diritto cybernetico e degli studi che analizzano in modalità sempre più frequenti l'incidenza dell'innovazione tecnologica sul diritto e sulla finanza.⁷

Passando ad un rapido esame dei contributi con cui alcuni studiosi hanno voluto esprimere i sensi della loro ammirazione ed amicizia per Guido Alpa, tengo a precisare che una parte significativa di questi è dedicata proprio alla tematica della interazione tra diritto, finanza e tecnologia.

Come rileva Luca di Donna nel suo scritto sul "Contratto ai tempi dell'intelligenza artificiale e la giustizia predittiva", Guido Alpa è stato tra i primi a comprendere quanto le intersezioni tra diritto e tecnologia avrebbero inciso sull'attività dei giuristi e, più in generale, sul sistema giuridico complessivamente inteso.⁸ L'autore, nella sua indagine, dedica in particolare le proprie pagine al dibattuto tema del contratto nel terzo millennio, cercando di ricondurre entro i confini della certezza giuridica fornita dalle categorie tradizionali i fenomeni di automazione connessi all'affermarsi dei cd. *smart contract*, ossia sistemi operativi ove la tradizionale struttura di conclusione dell'accordo viene traslata in programmi informatici, ed il testo contrattuale diviene un codice crittografato che può essere letto da un *hardware* abilitato a farlo, garantendo un'asserita

⁷Cfr. ALPA, *Il contratto in generale*, I, *Fonti, teorie, metodi*, in *Tratt. Dir. Civ., comm.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2014, p. 2019 ss.; ID. *Il contratto del terzo millennio: intervento conclusivo*, in *Nuova giur. Civ. commentata*, 2018 7-8, p. 1158.

⁸Cfr. ALPA, *Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet*, in *Nuova giur. Civ. commentata*, 1998, fasc. 6, II, p. 385 ss.

auto-esecutività e un *self-enforcement* del contratto, in grado di tutelare le parti del sinallagma e più in generale la stabilità degli assetti di mercato.⁹

In questo senso, tale autore non manca di sollevare incertezze in ordine alle nozioni tradizionali del diritto dei contratti (si pensi agli istituti dell'oggetto, della forma, e della causa del sinallagma) di fronte ad accordi – ma, più propriamente, a protocolli – destinati ad auto-eseguirsi e a sussumere tutti gli aspetti della relazione negoziale all'interno di un programma computerizzato.

Nondimeno, su tale dibattuta problematica mi preme tornare ancora una volta alla riflessione di Guido Alpa, secondo il quale il diritto si trova spesso a rincorrere le scoperte scientifiche e le applicazioni tecniche ai rapporti economici; ciò deducendo - a fronte dell'assenza di autorità internazionali totalizzanti e al sempre più fragile assetto dell'ordine giuridico a diversi livelli - che il compito del giurista è anche quello di riportare tali profili problematici nel solco della razionalità dogmatica, smarcandosi da un (pur comprensibile) eccessivo entusiasmo per il nuovo ritrovato tecnologico ogniqualvolta questo risulti di ostacolo al mantenimento del rigore analitico che deve, sempre e comunque, guidare la nostra attività di interpretazione del reale. Alpa risolve, attraverso la sua sete di ricomposizione delle difficoltà, il dilemma del giurista moderno tra ragione e buon senso.¹⁰

Proprio questo aspetto pongono in luce, nella loro analisi, Roberto Pardolesi e Antonio Davola¹¹ i quali - ponendosi in ottica di controparte critica rispetto a chi propugna (nei casi più modesti, l'introduzione di un *corpus* normativo dedicato, mentre in quelli più arditi) la necessità strutturale di una ridefinizione del diritto dei contratti a fronte dell'emersione degli *smart contract* e di

⁹Sebbene la formula abbia trovato ampio accoglimento presso la dottrina contemporanea, la definizione si deve, come noto, SZABO, *Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets*, 1996.

¹⁰Cfr. ALPA, ROPPO (a cura di), *il Diritto Privato nella Società Moderna*, Jovene, 2005, *passim*.

¹¹Cfr. PARDOLESI, DAVOLA, «*Smart Contract*»: *Lusinghe ed equivoci dell'innovazione purchessia*, p. 297 ss.

quella che ormai costituisce la loro piattaforma operativa d'elezione, la *blockchain* – mettono in guardia contro l'errato sillogismo metodologico-concettuale secondo il quale ad un'innovazione tecnologica debba corrispondere, necessariamente, un'innovazione giuridica: ad avviso degli autori un ripensamento dello *ius quo utimur* si presenterà come opportuno infatti solo laddove questi determinino l'insorgere di nuovi rapporti, fenomenologie di rischi ovvero modalità di interazione tra consociati, le quali trovino inadeguata disciplina nel panorama *de iure condito*.

Naturalmente, e gli Autori stessi lo riconoscono, è ben possibile che l'innovazione tecnologica vada a modificare qualitativamente un assetto esistente, svelando, nei fatti, l'inidoneità della regolamentazione previgente a perseguire valori e obiettivi di tutela — i quali, si noti, potrebbero rimanere i medesimi — che questa si proponeva di perseguire quando è stata sviluppata (ossia per disciplinare il fenomeno nella sua «versione pre-innovazione»). Nondimeno, affinché ciò accada, è necessario ch'essa raggiunga un tasso di significatività — in termini di diffusione ed utilizzo — presso la platea dei consociati, ed in merito a questo aspetto ci troviamo, forse, ancora di fronte ad un panorama incerto.

Invece, appare fin da ora certo come la pervasività delle tecnologie digitali abbia già contribuito a modificare radicalmente il ruolo del consumatore nelle dinamiche di mercato: l'affermarsi di strategie commerciali basate sulla *customer centricity* e l'imporsi del c.d. consumatore omni-canale – sulla scena sono infatti elementi fortemente distonici rispetto al modo tradizionale di intendere il rapporto di consumo -, richiedono (come osserva Laura Ammannati nel suo contributo su consumatore digitale e digitalizzazione del consumatore)¹² di introdurre soluzioni normative in grado di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori a fronte dei fenomeni di personalizzazione e profilazione

¹²Cfr. AMMANNATI, *Il paradigma del consumatore nell'era digitale. Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?*, p. 427.

dell'offerta di prodotti.

Emerge quindi uno scenario nel quale il consumatore, da sempre al centro degli studi di Guido Alpa (e mi riferisco soprattutto al suo eccellente volume sul Diritto dei consumatori)¹³, è coinvolto nei crescenti fenomeni di spersonalizzazione dei rapporti intersoggettivi indotti dall'innovazione digitale.

Naturalmente, l'impatto delle *emerging technologies* non si riflette soltanto sulle categorie tradizionali del diritto privato, assumendo connotazioni invero specifiche e meritevoli di trattazione autonoma in diversi settori di interazione degli agenti professionali di mercato, tra cui spiccano – oggetto di contributo nel volume – il settore finanziario, quello bancario e quello assicurativo.

Con particolare riferimento a queste aree si evidenziano riflessioni che si concentrano sulle implicazioni derivanti dai crescenti fenomeni di spersonalizzazione del rapporto *B2C*. come tiene a sottolineare Andrea Miglionico, il quale approfondisce il ruolo giocato dai sistemi automatizzati – in forma sostitutiva ovvero ausiliaria dell'*agere* umano – nel ridefinire nuovi profili di responsabilità e nuove necessità di protezione per i consumatori nel loro interfacciarsi con la prassi dei professionisti dei settori bancario e finanziario.¹⁴

Io stessa, nel mio contributo, mi ricollego alle riflessioni di Guido Alpa sulle caratteristiche del mondo virtuale e sulle modalità organizzative per la navigazione tra la miriade di informazioni, dati di natura immateriale, messaggi consentiti dalla rivoluzione digitale, per impostare un'analisi sulla rilevanza di tali considerazioni in ambito finanziario.¹⁵

Nel segno della crescente ricerca di una riduzione dei costi transattivi – e dell'intermediazione in generale – si sono affacciati ai mercati finanziari i pro-

¹³Cfr. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Il Mulino, 1995.

¹⁴Cfr. MIGLIONICO, *Disintermediazione e digitalizzazione della moneta nel mercato finanziario*, p. 525.

¹⁵Cfr. PELLEGRINI, *Il Diritto Cybernetico nei riflessi sulla materia bancaria e finanziaria*, p. 351 ss.

motori di piattaforme informatiche di negoziazione alternative, i quali, valorizzando l'utilizzo di sistemi di controllo diffuso delle transazioni e la totale disintermediazione delle operazioni (spesso affidate a sistemi algoritmici di scambio automatico) quali fattori di efficienza e di democraticità, riportano al centro della riflessione le intuizioni di Guido Alpa in merito al ruolo di internet quale nuova formula della comunicazione per la quale è necessario procedere ad una vera e propria codificazione della *cyber law*. Più in particolare, ho ritenuto opportuno analizzare l'impatto delle nuove tecnologie su istituti tradizionali dell'*agere* bancario che – discostandosi progressivamente dalle tecniche utilizzate nel passato e dunque avvalendosi delle variegate forme di digitalizzazione - si differenzia dagli schemi tradizionali fino ad oggi praticati soprattutto con riguardo alla valutazione del merito di credito.

Ne consegue che gli operatori del settore attraverso il ricorso a cluster di dati qualitativamente differenti da quelli tradizionalmente utilizzati quali parametri per la valutazione del merito di credito, acquisiti tramite processi digitali di analisi, sono in grado di fruire di informazioni che - sfuggendo ai confini dello *status quo* normativo - facilitano il corretto svolgimento della loro attività.

In un panorama ricco di potenziali vantaggi ma di altrettanto significative criticità, esemplare al riguardo è la riflessione in merito alla funzione svolta dagli *algoritmi*. Si tratta, infatti, di strumenti che certamente appaiono maggiormente predittivi del rischio di *default* dei debitori (e dunque in grado di effettuare puntuali discriminazioni del credito garantito e delle relative condizioni), nonché in grado di far ricorso a dati che garantiscono l'accesso al credito anche a quei soggetti tradizionalmente considerati "trasparenti": innovazioni, dunque, suscettibili di ampliare il mercato del credito e di valorizzarne la funzione quale strumento di sviluppo imprenditoriale e sociale. Non può sottacersi peraltro che l'emersione di tali strategie alternative nella valutazione del merito del credito

introduca altresì nuovi e ingenti rischi, specie laddove - in assenza di una regolazione della materia - i richiedenti credito si espongono a valutazioni che fanno riferimento a dati “secondari” (Non riconducibili alle categorie di dati tradizionalmente protette dal legislatore) e dunque con potenziali effetti gravi di tipo discriminatorio.¹⁶ Ciò, inoltre, in un paradigma di mercato che sfugge ai vincoli della trasparenza, andandosi ad intrecciare con il regime di proprietà intellettuale ed industriale che spesso garantisce chi si avvale di tali tecnologie.

Un tema, questo, che si pone a fattore comune del complesso di innovazioni riconducibili all’area di *Fintech*, all’interno del quale spicca – oggetto di un contributo da parte di Diego Rossano – il problema dell’utilizzo di servizi di consulenza atti a fornire soluzioni di investimento interamente o prevalentemente automatizzate, grazie all’utilizzo di algoritmi di *asset allocation* e *risk management* predeterminati (il cd. *robo-advice*).¹⁷

Si impone, di conseguenza, una riflessione in merito alla possibilità effettiva di garantire un controllo sugli esiti di processi operativi e di calcolo per larga parte svolti in maniera automatizzata, attraverso sistemi dotati di una capacità computazionale che ne rende arduo il vaglio critico da parte dell’operatore umano; si affaccia, di conseguenza, la possibilità di ridisegnare i paradigmi di responsabilità degli intermediari finanziari al fine di permettere a questi ultimi di continuare ad esercitare una discrezionalità valutativa nella presentazione delle offerte, la quale tuttavia deve essere sempre controbilanciata dall’esigenza di preservare la libertà decisionale del cliente, evitando una “deriva iperprotezionistica” che rischia di affermarsi quale risposta normativa al fenomeno tecnologico. Da qui, l’ipotizzabile prospettiva di ulteriori forme di ricorso alle *emerging technologies* nell’attività del settore finanziario (nonché di agire attra-

¹⁶Cfr. su tutti HURLEY, ADEBAYO, *Credit Scoring in the Era of Big Data*, in 18 *Yale Journal of Law and Technology*, 2016, p. 148.

¹⁷Cfr. ROSSANO, *Il robo-advice alla luce della normativa vigente*, p. 365 ss.

verso interventi specifici di settore), alla quale si lega inevitabilmente la necessità di ridefinire le coordinate concettuali ed interpretative in tema di prestazione dei servizi di investimento per ancorarle a regimi di responsabilità comportamentale più attinenti al concreto dispiegarsi dell'attività professionale.

Si fa riferimento, in particolare, all'opportunità di una reinterpretazione in chiave evolutiva del principio di trasparenza, diretta al comune scopo di riportare i mercati finanziari al servizio dell'economia reale, stimolando la fiducia degli investitori (sul tema si presenta opportuno un rinvio al contributo di Angela Troisi su *Industria.4* e ruolo del sistema bancario)¹⁸, sia in costanza di rapporto, *ex ante* ed *ex post*.

Non a caso, proprio sul tema della trasparenza e della sua rilevanza nell'ecosistema digitale si concentrano alcuni contributi del volume relativi alla sezione dedicata al diritto bancario: Antonella Antonucci, recuperando la nozione di "trasparenza diseguale", formulata da Guido Alpa nel 2003¹⁹, si concentra sull'incongruenza del quadro normativo vigente quale fattore di opacità e fortemente limitativo dell'azione delle ESAs²⁰, laddove Illa Sabatelli pone l'accento sulla perdurante necessità di valorizzare il passaggio da una nozione formale di trasparenza ad una sostanziale, basata sulla consapevolezza dell'investimento ed in grado di porre le basi per una *governance* efficace dei mercati rivoluzionati dalla crisi e scossi dall'incedere della disintermediazione.²¹ Maddalena Rabitti e Antonella Sciarrone nel loro contributo sui servizi di pagamento, invece, affiancano ad una nozione "*in senso stretto*" della trasparenza (costituita, primariamente, di obblighi informativi verso la clientela), una "*in senso lato*", relativa all'imposizione di vere e proprie regole di condotta, che esulano dai tradizionali

¹⁸Cfr. TROISI, *Banca e industria: i nuovi paradigmi tecnologici*, p. 393 ss.

¹⁹Cfr. ALPA, *La trasparenza dei contratti bancari*, in *Strumenti e modelli di diritto dell'economia*, collana a cura di G. Alpa, A. Antonucci, F. Capriglione, S. Ortino, Cacucci, 2003.

²⁰Cfr. ANTONUCCI, *La "trasparenza ineguale". L'insuperata frammentazione delle regole*, p. 501.

²¹Cfr. SABBATELLI, *Regole di trasparenza e vigilanza*, p. 509 ss.

paradigmi regolatori della *due diligence* e dei *disclosure duties*, che mal si attagliano ai caratteri delle tecnologie di elaborazione dei *big data*.²²

Mi avvio, dunque, a concludere: questa panoramica, necessariamente parziale, veloce ed eterogenea, viene da chiedersi innanzitutto come ricomporre le complessità emerse ed emergenti in modo che i “dislivelli normativi” esistenti - indotti dalla globalizzazione - non contribuiscano ad inasprire drammaticamente i conflitti sociali latenti. L’Università ha, in questo, un ruolo decisivo nella comprensione di queste sfide e nella ricerca di queste risposte, come ci ha insegnato Guido Alpa nel corso della sua attività di docente.

Pensando a Lui, mi viene di immaginare l’Università come una infrastruttura funzionale alla tutela preventiva dei diritti delle persone fisiche e giuridiche, che dovrebbe essere, insieme alla Magistratura, produttrice di esternalità positive attraverso la costruzione di ordinamenti idonei a reggere nel tempo ed al vaglio sociale e giudiziale.

Anche da queste ultime riflessioni, emerge in tutta evidenza l’incredibile capacità di Guido Alpa di tracciare un quadro del reale che, senza sottovalutare la complessità dei diversi temi dei quali si è occupato, riesce a ricondurre la sua ricerca entro il solco di una prospettiva sistemica, necessitata dal carattere interconnesso della realtà sociale odierna. E ciò fornendo ispirazione ed ausilio ai giuristi e, certamente, a coloro che alla disciplina oggi si affacciano.

Vorrei concludere con una piccola postilla di carattere personale: manifestare la propria stima per Guido Alpa solo come studioso del diritto anche se insigne, è a mio avviso è riduttivo: oggi siamo qui per celebrarlo non solo per la sua attività accademica, ma anche come persona, una bella persona che in ogni occasione di incontro mi ha sempre per la sua *pacatezza* nei confronti di ogni in-

²²Cfr. RABITTI, SCIARRONE ALIBRANDI, *I servizi di pagamento tra PSD2 e GDPR: Open Banking e conseguenze per la clientela*, p. 711 ss.

terlocutore, per la sua acuta *eleganza* nel difendere le proprie argomentazioni, per la sua *attenzione e profondo rispetto* nei confronti degli altri, a prescindere dal luogo e contesto, indicandomi il corretto cammino da seguire.

Con questo volume in Suo onore oggi abbiamo l'occasione di ringraziarlo pubblicamente, e sono felice di celebrarlo proprio qui, nella mia Luiss.

Mirella Pellegrini